

## VERBALE DI ESPERITA PROCEDURA EX ART. 47 L.428/90 ED ART. 15 CCNL

In data 24 ottobre 2023, in Milano, via Fra Riccardo Pampuri n.13, presso gli Uffici di Eurovita S.p.A. si sono incontrate:

- Eurovita S.p.A. in amministrazione straordinaria (di seguito Eurovita o Cedente);
- Cronos Vita Assicurazioni S.p.A (di seguito Cronos Vita Assicurazioni o Cessionaria)




Con le RR.SS.AA. di Eurovita di

- FIRST- CISL,
- FISAC-CGIL,
- FNA,
- SNFIA,
- UILCA,

assistite dai rappresentanti degli organismi territoriali,

al fine di esperire le procedure previste dall'art.47, L.428/90 e dall'art. 15 del CCNL vigente.

Premesso che:

- in data 28 settembre 2023 le due Società sopra menzionate, con lettera qui integralmente richiamata, comunicavano congiuntamente alle Organizzazioni Sindacali interessate la volontà di procedere alla cessione di un ramo di azienda da parte di Eurovita S.p.A. a Cronos Vita S.p.A. (oggi Cronos Vita Assicurazioni S.p.A.), condizionatamente alla preventiva apertura della procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa (di seguito LCA) per la cedente; 
- Nella stessa data le OO.SS. sopra citate richiedevano unitariamente l'esame congiunto, dando disponibilità per l'avvio dello stesso per la data del 3 ottobre 2023; 
- le aziende riscontravano positivamente tale richiesta il 29 settembre 2023 convocando le OO.SS il 3 ottobre 2023 per effettuare il confronto;
- le parti si sono incontrate il 3 ottobre 2023 ed hanno proseguito il confronto il 12, il 20 ed il 24 ottobre 2023;
- nel corso degli incontri sono stati approfonditi i contenuti della comunicazione del 28 settembre 2023;
- in tale contesto le Società hanno confermato quanto contenuto nella lettera di avvio delle procedure ed illustrato le ragioni dell'operazione di cessione di ramo d'azienda, che rappresenta l'unica soluzione idonea ad assicurare la continuità delle attività aziendali e la piena salvaguardia dei livelli occupazionali; 

- la cessione del ramo, come esplicitato nella lettera di avvio delle procedure, è subordinata all'adozione del provvedimento con cui sarà disposta la LCA, mentre risulta già verificata l'altra condizione consistente nell'acquisizione, da parte di Cronos Vita Assicurazioni di tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio delle attività assicurative del ramo vita avvenuta in data 17 ottobre 2023;
- ove si verifichi la condizione sopra riportata alla cessione troverà applicazione quanto prescritto dall'art. 47, comma 5bis, della Legge 29 dicembre 1990 n. 428 in caso di LCA del cedente;
- su richiesta delle OOSS le Società hanno confermato la propria disponibilità a valutare la possibilità di intese che possano discostarsi da quanto indicato al punto che precede realizzando, in tal modo, trattamenti di miglior favore nei confronti dei dipendenti ceduti;
- in Eurovita è interessato al trasferimento tutto il personale in forza, costituito alla data odierna da n.9 Dirigenti e n. 205 tra impiegati e quadri;
- in Cronos Vita Assicurazioni è occupato attualmente n.1 Dirigente e nessun impiegato;
- le OOSS hanno dato atto delle informazioni ricevute, dell'assenza di impatti occupazionali e della dichiarazione delle Società circa l'applicazione in Cronos Vita Assicurazioni delle norme collettive di settore, del CIA di Eurovita e degli altri accordi aziendali sottoscritti tra le parti, ivi compresi quelli relativi all'attivazione dei fondi di solidarietà.

Tutto ciò premesso, dopo ampia discussione e confronto, le parti convengono quanto segue:

1. Per effetto della Cessione di ramo di azienda, la cui efficacia è prevista entro il 1° novembre 2023 – ferma restando la condizione dell'adozione del provvedimento di LCA– tutti i dipendenti in forza presso la cedente alla data del trasferimento passeranno alle dipendenze della cessionaria senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2112 del codice civile.
2. Il trasferimento avverrà con conservazione dell'anzianità maturata nella cedente e dei patti individuali in essere ed inoltre, in deroga a quanto previsto dall'art.47 comma 5bis, le parti concordano che: a) anche gli importi del Trattamento di Fine Rapporto maturati alla data di trasferimento, ed accantonati, verranno trasferiti presso la società cessionaria; b) troverà applicazione l'art. 2112, comma 2, c.c.
3. Le parti confermano inoltre che avrà applicazione per tutti i dipendenti di Cronos Vita Assicurazioni il Contratto Collettivo Nazionale che disciplina i rapporti fra le Imprese di Assicurazione e il personale non dirigente, nonché il Contratto Integrativo Aziendale della cedente di cui si confermano contenuti e scadenze. Ciò fatta eccezione per tutte le intese relative alla previdenza integrativa, ivi compreso l'art.16 del CIA, che a decorrere dal 1° gennaio 2024 cesseranno di essere efficaci e non saranno ulteriormente applicate presso la cessionaria.

Viene inoltre confermato che all'atto della cessione non sono previste ulteriori misure sociali o economiche per i dipendenti delle due Compagnie interessate e che in occasione dell'applicazione degli incrementi previsti dalle tabelle 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, 2/F, allegate all'Accordo di rinnovo contrattuale del 16 novembre 2022 con decorrenza 1.1.2024 e 1.12. 2024, la Società non procederà all'assorbimento dell'"Assegno ad Personam Assorbibile".

Le parti si danno atto che con la sottoscrizione del presente verbale si intendono pertanto esperite le procedure di cui all'art.47 L428/90 ss.mm.ii. ed art.15 CCNL.

Eurovita S.p.A.

Stuning

Cronos Vita Assicurazioni S.p.A.

[Signature]

FIRST- CISL

Alexand Cornelli Villao  
Roberto B... *Samph*

FISAC - CGIL

Cos... *Milva bene*

F.N.A.

[Signature] *Roberto Tall*  
*Op...*

SNFIA

[Signature] *Luca T...*

UILCA

[Signature] *Alain Krieger*  
*Cristina*  
*Cher*

R